



SENT. N. 194/25

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Luigi GILI,
quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto, al nr. **24185** del Registro di
Segreteria, promosso da:

- B.A., nata a *omissis* il *omissis*, ivi residente in piazza *omissis*,
c.f. *omissis*, elettivamente domiciliata in Torino, via Susa 42,
presso lo studio dell'avv. Nicola Salvini (c.f. SLVNCL59B17L219K; PEC:
avvnicolasalvini01@pec.ordineavvocatitorino.it), che la rappresenta e difende
per procura alle liti in calce al ricorso introduttivo del giudizio,

CONTRO

l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.), Gestione dipendenti
pubblici, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con
sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 21 (c.f. 80078750587), PEC:
dc.pensioni@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato, *ope legis*, presso
la Sede provinciale di Torino, via XX Settembre, 34 –10121 Torino, PEC:
direzione.provinciale.torino@postacert.inps.gov.it;

Uditi, nella pubblica Udienza del 17 settembre 2025, il relatore Consigliere Dr.
Luigi GILI, l'Avvocato Nicola SALVINI per la ricorrente, nonché l'Avvocato

Franca BORLA per l'INPS, giusta procura generale alle liti, in atti, i quali hanno concluso come da verbale, richiamando gli atti scritti;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016, nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

1. La ricorrente, già magistrato in servizio presso l'Ufficio del Tribunale di Sorveglianza di Torino, in data 30 maggio 2023 presentava alla sede Inps di Torino richiesta di opzione al sistema contributivo L. n. 335/1995".

Il giorno successivo, 31 maggio 2023, la ricorrente presentava domanda di "pensione di anzianità con opzione contributivo".

2. La domanda veniva accolta dall'ente previdenziale con provvedimento del 15/05/2024 e la pensione liquidata con decorrenza 19/12/2023 (cfr., pensione n. 213-810020015516 Cat. VOCTPS, documentazione acclusa al ricorso).

3. Avverso il provvedimento di liquidazione della pensione la ricorrente si gravava, in via amministrativa, con ricorso del 24/05/2024, deducendo: "il

calcolo dell'importo pensionistico è stato calcolato erroneamente. Infatti, sono stati applicati i massimali previsti nel sistema contributivo. Il caso in questione è regolato dalle norme del sistema retributivo, seppur la Dott.ssa ha optato per il metodo di calcolo contributivo. L'applicazione dei massimali deve essere applicato dalla data di opzione. Si richiede il ricalcolo del trattamento pensionistico".

3.1 Il ricorso amministrativo non risulta essere mai stato deciso.

Secondo tesi di parte, corroborata dai conteggi elaborati dal Patronato INCA-CGIL (v., in atti), "l'applicazione indebita, da parte dell'Inps, dei massimali retributivi nel calcolo complessivo del trattamento pensionistico attribuito alla ricorrente determina per quest'ultima una differenza a sfavore di circa un migliaio di euro mensili" (v., ricorso, pag. 1).

4. Di modo che, esaurita la fase amministrativa, la ricorrente, attraverso il ricorso giurisdizionale in discussione, chiedeva una pronuncia di condanna dell'Inps alla ricostituzione/riliquidazione del trattamento pensionistico, con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale al pagamento della prestazione pensionistica nella misura corretta, unitamente agli arretrati maturati a far data dal 19/12/2023, con vittoria di spese ed onorari di causa.

In particolare, veniva richiesta l'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivamente alla data di esercizio dell'opzione al sistema contributivo, avvenuta in data 30/05/2023.

5. L'Avvocatura dell'INPS si costituiva in giudizio con articolata comparsa, trasmessa il 15 marzo 2025, nella quale è stato chiesto il rigetto della domanda del ricorrente, con ogni conseguente pronuncia di legge in ordine alle spese.

6. Nel corso dell'udienza del 26 marzo 2025 il patrocinatore di parte attrice ha chiesto un differimento dell'udienza di discussione, essendo da tempo in corso una trattativa con controparte determinata a rivedere le posizioni dell'Istituto in merito alla questione che ne occupa.

A sua volta, la difesa dell'Inps, dopo aver confermato la citata circostanza, si associava all'istanza di rinvio della difesa della ricorrente.

Il Giudice, con ordinanza a verbale, sentite le parti, disponeva il differimento della discussione all'Udienza del 17 settembre 2025.

7. In data 15 settembre 2025, a cura della difesa dell'Inps, veniva depositata articolata memoria con la quale si informava che la richiesta della ricorrente era stata accolta dall'Istituto e che, di conseguenza, la pensione, intestata alla medesima ricorrente, era stata ricalcolata a far data dal 18 dicembre 2023, così come da provvedimento di riliquidazione e da relativo prospetto di calcolo allegati alla suddetta nota.

Nel contempo, veniva precisato che gli arretrati saranno disponibili sulle successive rate di pensione, appena terminati gli adempimenti necessari e che sull'importo degli stessi saranno corrisposti gli interessi legali.

8. All'udienza del 17 settembre 2025 il difensore della ricorrente, richiamato il libello introduttivo, dopo aver dichiarato a verbale la correttezza e la satisfattività dei calcoli effettuati dall'ente previdenziale in favore dell'avente diritto, ha richiesto una declaratoria di cessazione della materia del contendere, con attribuzione delle spese di lite a carico dell'INPS.

A sua volta, la difesa dell'INPS si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere, rimettendosi al giudice quanto alle spese di lite, per le quali veniva comunque richiesta la compensazione, giusta verbale.

La causa, ritenuta matura, è stata trattenuta e decisa, come da dispositivo, letto pubblicamente, all'esito dell'Udienza.

9. Con il ricorso all'esame si sostiene che, pur essendo stati applicati i massimali previsti nel sistema contributivo, a seguito della richiesta espressa dell'interessata, la quale ha optato per il metodo di calcolo contributivo, in realtà, la fattispecie in questione sarebbe "regolata dalle norme del sistema retributivo" (v., ricorso, pag. 1).

9.1 Di conseguenza, l'importo del trattamento pensionistico sarebbe stato calcolato erroneamente.

9.2 Secondo tesi di parte, il diritto della ricorrente ad ottenere il ricalcolo del proprio trattamento pensionistico si fonda sugli artt. 1, commi 12 e 13 (per quanto di ragione) nonché 23 e 2, comma 18, seconda parte, della legge 08/08/1995 n. 335.

9.3 Dette norme, rispettivamente, prevedono:

- Articolo 1, comma 12: Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

- Art. 1, comma 13: Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità

contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.

- Art. 1, comma 23: Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.

- Articolo 2, comma 18, seconda parte: (omissis) Per i lavoratori... che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione... successivi alla data di esercizio dell'opzione. (omissis).

10. Tutto ciò premesso, emergendo, giusta le risultanze degli atti e dei documenti versati in giudizio, documentate *per tabulas*, l'integrale riconoscimento delle richieste attoree, di cui al ricorso introduttivo del giudizio, parte ricorrente, come da dichiarazione del patrocinatore a verbale, ha concordato con l'INPS nella richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Conseguentemente, sull'accordo delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

11. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio

di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità.

12. Per quanto riguarda la regolazione delle spese di lite, tenuto conto del fatto che l'Inps, già in occasione della prima udienza, aveva preannunciato il presumibile riconoscimento delle richieste della ricorrente, attivandosi, di fatto, in tal senso, come ampiamente documentato in atti, conformemente alla trattativa avviata prima della celebrazione della prima udienza di discussione, è opinione del giudicante che la complessità delle questioni giurisprudenziali ed applicative, inerenti alla fattispecie in esame, consenta di ravvisare giusti motivi per compensare integralmente le spese corrispondenti.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

La cessazione della materia del contendere.

Spese di lite compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Consigliere dott. Luigi GILI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 19/09/2025

Per Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

Il Funzionario: Dott.ssa Francesca CAMPANA

F.to digitalmente